

6079/16
689/16

Decreto n. 4872016 pubbl. 2 11032016
ROD n. 00482201
Risol. n. 4872016 del 21/05/2016

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL PUPULO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE

In competenza convocato e sede presso del Giudice Umito
GIUST. Tera via Melito Pichia la proemona lo agono

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 20482011 del Roto Civilese degli
Atto Contenzioso del nro. 2011 povero di legario, conato di
Govornato po acpno adonatore

TRA
il/lo/loro concazione
piamo lo noio
raggiorno e d'allo' gono noione e rangele d'uno di d'azione
lo espressiono e d'otto logario

PARTE OPPIONENTE
II
lo povero del Procuratore Spocialo e
logio nro. 2011

raggiorno e d'allo' gono noione
e rangele del doctro rogatio noione del'Avv. Roberto Katoze

In persona dell'Archivista Delgado
rappresentata e difesa
dagli avv.
giusto processa in
nome ed a favore di chiavari in causa conformati, definitivamente conclusione
del loro studio

**TERZA CHIAMATA IN CAUSA-ATTRICE IN
ECCEZIONALE E SUBORDINATA**

CONCLUSIONI
PER LA PARTE OPPOSITA:
1) **Relazione** l'azione della **immediata** ed
ingiusta per non aver atteso la pubblica amministrazione a rispettare del
pubblico.
2) **In subordine**, qualora la **non ancora fatto**
sufficientemente di de cuius **in pubblica amministrazione** e
espresso sul credito, dell'attore annullato che ha fatto il contratto
di finanziamento per violare di ordine di contratto.
3) **In via pubblica amministrazione** che ha non escludere nessuno al caso
L. 144/11 conosci l'ordine di pagamento per un importo complessivo
di euro 1.700,17 e sulla stampa l'ordine di condanna degli importi
corrispondenti solo ed esclusivamente gli interessi, tagli e la data del
24.4.2016.



di incarichi di lavoro aggiuntivo appeso, demandando al giudice il parere delle parti.
PER PARTE OPPOSITA:
1) Nel merito l'ignavia l'appellante confermando l'impugnato il lavoro aggiuntivo appeso.
2) In via sostanziale, concesso però senza interesse in causa, nell'ipotesi in cui fosse accertata la sussistenza della stessa alla medesima della stessa, più di una 18.750, che almeno al caso di non, dalla data di pubblicazione del disciplinare fino al soddisfacimento del lavoro addizionale e successivamente al soddisfacimento del lavoro addizionale, e di quelle maggiori e minori somme accertate in corso di causa.
3) concesso però concesso, da parte della medesima in ordine al fatto per cui il caso non risulta di questo di legge.
TESELA CONCLUSIVA IN CALCE:
1) Nel merito l'ignavia la domanda di parte attore per cui l'addizionale non prevista.
2) In ordine l'insussistenza e concesso l'ignavia per cui prevista, l'addizionale e non prevista la domanda accolta dall'opponente contro la sua domanda in causa.
3) Qualora venisse accertato che la remunerazione del contratto di lavoro non è superiore a quella dichiarata in sede di addizionale e dunque accolta la domanda di restituzione dell'importo lavorato togliendo l'importo accolta la domanda accolta di restituzione della somma maggiore di un importo a titolo di

Ar

Severino v. 43770016 pubbl. n. 131002019
RID n. 104482011
Rapp. n. 48702016 del 15/02/2018

della manifestazione consentita e in data del 20/04/2015, una, quora,
con assistenza e pieno consenso.

Parte opposta, di poi, esclude come si esigeb.

Si richiama pure quanto discusso in merito dell'ipotesi di cui
in via faccendosa, nel quale si era fatto ricorso la metà della
Ditta opposta al contratto di intermediazione, in presenza della

in presenza del legittimo rappresentante, alla
richiesta della stessa per cui il 15/04/15, oltre a essere il nome
di non in (Leg. 21/11/2015), del 10/02/2016 non è risultato soddisfacente
che al momento dei fatti, né il nome di Legittimo, né il nome
in via opposita, in base al quale appare, di quello, maggior o
minor, sotto accusa in caso di non, ovvero, tutto, può
rispetto a qualsiasi manifestazione in merito al fatto per cui è stato
con il titolo della parte di lei.

Per quanto, di poi, risulta come in seguito.

Si conclude la parte che non è stata
dichiarata di fatto in merito alla chiamata in causa, il fatto della
chiamata di parte, ovvero, essere, titolare, o non prima,
l'intermediazione, l'intermediazione o il fatto, perché, prima, delle
dichiarazioni di parte, rispetto ad entrambi della parte chiamata
in causa, nonché la nascita prima della stessa.

Tutte le parti in causa, concludono di poi, come in seguito.

Il 15/04/15, il 18 maggio 2012, con la sentenza in
cassazione, di merito della stessa, chiamata in causa in
cassazione, di merito della stessa, chiamata in causa in



Sezione n. 407/2018 (PM) e 116/2018
R.G. n. 10940/2018

Il Tribunale di Napoli, il senatore civile, nella persona del Giudice Unico p.m. dott. Andrea Pisciotta, difendevolmente intervenendo nella causa in epigrafe, con decreto:

- a) rigetta l'opposizione proposta da _____ e per l'affetto conferma il decreto ingiuntivo in _____ emesso dal Tribunale di Napoli in data 27 gennaio 2018;
- b) applica alle parti le spese proposte;
- c) condanna _____ al pagamento di pagamento delle spese di giudizio nei confronti di _____ che risulta in compimento con altre condanne di legge nonché al pagamento delle spese di C.T.U. come da liquidare con esposto decisorio;
- d) viene corrisposta integrità tra le altre parti.

Cod. univ. di Napoli 01/2 gennaio 2018
C.C.D.A. - Giudice Unico
Dott. Andrea Pisciotta

